



CITTA' DI GIAVENO

Città Metropolitana di Torino

DEHORS

REGOLAMENTO PER L'ALLESTIMENTO DI SPAZI DI RISTORO ALL'APERTO SU AREE DEL SUOLO PUBBLICO E PRIVATO GRAVATO AD USO PUBBLICO.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°.... del i. e.

a cura dell'Area Tecnica Servizio Urbanistica Edilizia Privata e Patrimonio
Arch. Tiziana Perino Duca Arch. Paolo Caligaris

Aggiornamento dicembre 2019

SOMMARIO

ARTICOLO 1. FINALITA'

ARTICOLO 2. ESCLUSIONI DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 3. DEFINIZIONI

ARTICOLO 4. SOGGETTI ABILITATI

ARTICOLO 5. REGIMI AUTORIZZATIVI

ARTICOLO 6. UBICAZIONE E DIMENSIONI

ARTICOLO 7. PROGETTO DEL DEHORS

ARTICOLO 8. RINNOVO DEHORS

ARTICOLO 9. DESTINAZIONE D'USO E DIVIETI

ARTICOLO 10. REVOCA E SOSPENSIONE PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO DEL TITOLO ABILITATIVO

ARTICOLO 11. SOSPENSIONE E REVOCA DEL TITOLO ABILITATIVO PER ALTRI MOTIVI

ARTICOLO 12. DANNI ARRECATI

ARTICOLO 13. MANUTENZIONE E REGOLE COMPORTAMENTALI

ARTICOLO 14. SANZIONI E MISURE RIPRISTINATORIE

ARTICOLO 15. PAGAMENTO DEL CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

ARTICOLO 16. DEROGHE

ARTICOLO 17. ADEGUAMENTO DEI DEHORS ESISTENTI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 18. ENTRATA IN VIGORE

APPENDICE A

ARTICOLO 1. FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico (o privato con servitù di uso pubblico) mediante dehors stagionale e continuativo, in conformità ai principi ed obiettivi generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente cittadino e di promozione turistica, individuati dal Comune.

ARTICOLO 2. ESCLUSIONI DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La collocazione di attrezzature necessarie per lo svolgimento di manifestazioni, fiere e mercatini, in quanto eventi speciali od occasionali, esula dall'oggetto del presente regolamento.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i dehors su suolo privato, i quali restano disciplinati da specifiche norme di settore (edilizia e commercio).
3. Non costituisce "dehors" l'occupazione determinata dalla collocazione di soli tavolini (massimo sei) e relative sedie, poste in adiacenza al filo fabbricato dei locali, pur dovendo garantire in questo caso, dal punto di vista estetico, le caratteristiche degli arredi riportate in appendice A. Tale allestimento è ammesso unicamente quando la larghezza del marciapiede o della strada consente il loro posizionamento senza recare intralcio al passaggio pedonale o carraio ed è soggetto al pagamento del canone per l'occupazione del suolo (pubblico o privato gravato ad uso pubblico) e necessita di apposita concessione come previsto dal vigente regolamento per la concessione di spazi ed aree pubbliche COSAP.

ARTICOLO 3. DEFINIZIONI

1. **Dehors:** si intende l'insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) che costituisce, delimita ed arreda lo spazio rispettivamente per la somministrazione o per il ristoro. Il dehors non potrà comportare modificazioni permanenti dei luoghi in cui si colloca; pertanto, non potrà essere realizzato con strutture di fondazione comprendenti lo scavo del suolo e la struttura dovrà poggiare semplicemente a terra o su pedana all'uopo predisposta, appoggiata a terra, con possibilità di semplice ancoraggio al suolo. Tali strutture sono autorizzate solamente nel rispetto di particolari condizioni con riferimento agli aspetti di viabilità, paesaggistici e di fruizione degli spazi pubblici o di uso pubblico.

Si dividono in:

- a. **Dehors tipo 1):** Dehors costituito da soli arredi di base, da elementi accessori, da pedane semplicemente appoggiate a terra e da elementi di delimitazione perimetrale costituiti da componenti di arredo e da semplici recinzioni/balaustre perimetrali.
 - b. **Dehors tipo 2):** Dehors costituito da elementi di delimitazione oltre a quelli previsti per il tipo "1" o da strutture di copertura non rientranti nella definizione di arredo (es. dehors aperti o chiusi, tipo padiglione o strutture innovative).
2. **Dehors stagionale:** si intende la struttura allestita per un periodo complessivo, anche non consecutivo, **non superiore a 120 giorni nell'anno solare**, a far data dal giorno del rilascio della concessione di suolo pubblico.
 3. **Dehors continuativo:** si intende la struttura allestita per un periodo complessivo **non superiore a 5 anni**, a far data dal giorno del rilascio della concessione di suolo pubblico.
 4. **Arredi di base:** tavoli, sedie, poltroncine e panche, ombrelloni, tende, fioriere ecc. (vedasi appendice A);

5. **Elementi di delimitazione:** coperture, delimitazioni perimetrali, pavimentazioni (vedasi appendice A);
6. **Elementi accessori:** quali stufe ad irraggiamento, cestini per la raccolta rifiuti, ecc. (vedasi appendice A).

ARTICOLO 4. SOGGETTI ABILITATI

1. La messa in opera dei dehors deve essere richiesta dai titolari di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente in materia.
2. La messa in opera dei dehors (con il limite del solo dehors di tipo 1) può essere, altresì, richiesta dai titolari di attività artigianali. Sono escluse tutte le altre attività.

ARTICOLO 5. REGIMI AUTORIZZATIVI

1. Con riferimento a quanto previsto dal D.P.R. 380/2001, dal punto di vista edilizio, i dehors sono soggetti ai seguenti regimi autorizzativi:
 - **Dehors tipo 1):** Ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera e-quinqes del D.P.R. 380/2001, tale allestimento non necessita di comunicazione /segnalazione /autorizzazione edilizia fatta salva la necessità di ottenimento della concessione di occupazione del suolo pubblico o privato di uso pubblico.
 - **Dehors tipo 2):** Tale allestimento, in funzione della consistenza e tipologia, può richiedere presentazione di SCIA ex art. 22 del D.P.R. 380/2001 ovvero di permesso costruire ex art.10 dello stesso decreto (o SCIA alternativa al permesso di costruire ex art. 23), fatta salva la necessità di ottenimento della concessione di occupazione del suolo pubblico o privato di uso pubblico.
I titoli edilizi succitati sono da considerarsi in forma precaria, valevoli per la durata corrispondente alla concessione di uso pubblico dell'area.
2. Con riferimento a quanto previsto dal Regolamento di cui al D.P.R. 13.02.2017 n.31, dal punto di vista **paesaggistico** i dehors sono soggetti ai seguenti regimi autorizzativi:
 - Dehors, stagionale o continuativo, costituito da allestimento ricadente nella voce A17 dell'allegato A al D.P.R. 13.02.2017 n. 31: *“installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ..., costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo”*, non necessita di autorizzazione paesaggistica, pur dovendo sottostare ai requisiti di natura estetica e realizzativa dettati dal presente regolamento. Per strutture leggere di copertura debbono intendersi coperture realizzate in tessuto con struttura leggera di supporto (ombrelloni, tende, gazebo, pompeiane).
 - Dehors, stagionale o continuativo, costituito da allestimento ricadente nella voce B26 dell'allegato B al D.P.R. 13.02.2017 n.31: *“verande e strutture in genere poste all'esterno (dehors), tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.....”*, necessita di autorizzazione paesaggistica relativamente alla prima installazione, come definito alla voce B26 (ultimo capoverso) dell'allegato B al Regolamento succitato. I medesimi allestimenti stagionali, realizzati negli anni successivi, ricadendo in questo caso nella voce A16 dell'allegato A al Regolamento *“A.16. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione, per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a 120 giorni*

nell'anno solare” e come confermato alla voce B26 dell'allegato B al Regolamento (ultimo capoverso), non necessitano di autorizzazione paesaggistica.

3. Con riferimento a quanto previsto dal Codice dei Beni Culturali, dal punto di vista della tutela culturale, è necessaria l'**autorizzazione del Soprintendente** nel caso di installazione di dehors di tipo 2), in prossimità o su immobili tutelati ai sensi della parte II del D.Lgs.42/2004, intendendo tali anche *“le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico”* realizzate da oltre 70 anni, di cui alla lettera g) del comma 4 dell'art.10 del codice D.Lgs.42/2004 e s.m.i.

Resta escluso da tale procedimento autorizzativo, il solo posizionamento di dehors tipo 1): “Dehors costituito da soli arredi di base, da elementi accessori, da pedane semplicemente appoggiate a terra e da elementi di delimitazione perimetrale costituiti da componenti di arredo e da semplici recinzioni/balaustre perimetrali”, fatto salvo l'impiego di forme e colori espressamente indicati nell'Allegato A.

Tale allestimento, infatti, non è riconducibile ad alcuna tipologia di intervento sottoposta dall'art.21 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., a preventiva autorizzazione e per sua natura, temporaneità e facile rimozione, risulta di entità tale da non costituire, in sé e per sé, causa di possibile distruzione, deterioramento o danneggiamento dello spazio pubblico tutelato sul quale è posizionato.

4. Dovrà essere ottenuta la relativa concessione di occupazione del suolo pubblico.
5. L'istanza dovrà contenere la precisa indicazione del periodo di allestimento. Gli uffici preposti si riservano in ogni caso la facoltà di rigettare l'istanza ovvero limitare il periodo di allestimento indicato nell'istanza per motivi di pubblico interesse, con particolare riferimento ad esigenze di viabilità, di manutenzione del suolo pubblico (es. sgombero neve, realizzazione segnaletica orizzontale, opere pubbliche), programmazione di manifestazioni ed eventi turistico - culturali – religiosi, attraverso l'indicazione delle opportune limitazioni nei titoli abilitativi, che sono in ogni caso sempre da considerarsi rilasciati in forma precaria.
6. Costituisce causa di diniego per il rilascio del titolo abilitativo l'esistenza di **morosità del richiedente nei confronti del Comune**, oltre alla presenza di altre cause ostative come previste dal presente regolamento.
7. La realizzazione del dehors dovrà essere, inoltre, oggetto anche di apposito procedimento volto ad autorizzare/segnalare l'aumento della superficie di somministrazione, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente in materia di somministrazione di alimenti e bevande.
8. I dehors continuativi che per loro caratteristiche rientrano nella tipologia “2” dovranno anche rispettare le regole definite nei Criteri comunali per l'insediamento degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ciò ai sensi dell'allegato A, art.8, comma 2 della D.G.R. n.85-13268 del 8/02/2010 e s.m.i.
9. Sono fatti salvi altri eventuali titoli abilitativi o nullaosta, comunque denominati, necessari in funzione della tipologia ed ubicazione degli allestimenti
10. I titoli abilitativi soprariportati, **da richiedere attraverso lo SUAP**, confluiranno nel titolo abilitativo unico rilasciato dal medesimo sportello.
11. I dehors continuativi che per loro caratteristiche rientrano nella tipologia “2”, preventivamente al loro utilizzo, sono soggetti a Segnalazione Certificata di Agibilità.

ARTICOLO 6. UBICAZIONE E DIMENSIONI

Distanze

1. I dehors devono essere installati garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio. Per i dehors collocati a meno di 3 metri dalla facciata dell'edificio principale, compresi gli aggetti dell'eventuale copertura, dovrà ottenersi il nullaosta del proprietario/amministratore dell'immobile. Medesimo

nullaosta dovrà riguardare l'occupazione di suolo privato di uso pubblico di proprietà condominiale o comunque non esclusiva dell'esercizio.

2. Non è consentito installare dehors o parti di essi se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli.
3. Non è consentito installare dehors o parti di essi su sede stradale soggetta alla fermata di mezzi di trasporto pubblico, o collocati ad una distanza radiale inferiore a metri 10 dagli accessi ad **edifici di culto**.
4. Non è consentito installare dehors o parti di essi a contatto o sul marciapiede perimetrale a edifici o monumenti sottoposti a vincolo culturale, se non previa autorizzazione della Soprintendenza. I dehors non devono occultare la vista di targhe, lapidi, cippi commemorativi, elementi architettonici di pregio degli edifici.
5. Non è consentito installare dehors o parti di essi in contrasto con il Codice della Strada. In particolare, in prossimità di intersezioni viarie, i dehors non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. La distanza dall'intersezione non deve essere inferiore a 5 metri e la distanza va misurata dal filo del marciapiede, se presente. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici. Qualora l'installazione del dehors occulti la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvederà a sue spese alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultata, sentita la Polizia Locale: nel caso la ricollocazione non fosse possibile, trattandosi di insostituibili segnali di prescrizione o pericolo, il dehors dovrà adeguarsi allo stato dei luoghi. Analoghe considerazioni vanno applicate anche per la presenza di impianti di pubblica illuminazione o qualsiasi altra pubblica attrezzatura che confligga in modo insanabile con il progetto del dehors. Il dehors deve distare non meno di 1,5 metri dai passi carrai e dagli accessi pedonali presenti sugli edifici, con esclusione dell'accesso all'attività commerciale interessata.
6. Deve essere lasciato uno spazio libero, per i flussi pedonali, di almeno metri 1,50: di norma tale spazio deve essere lasciato sul lato esterno rispetto al filo di fabbrica. Fa eccezione il caso in cui il marciapiede risulti di dimensione inferiore a metri 1,50 nel qual caso deve essere lasciato libero l'intero marciapiede.
7. Qualora il dehors occupi parte di strada destinata alla sosta dei veicoli, deve essere collocata, a cura del titolare concessionario, adeguata segnalazione e, in particolare, la segnalazione di divieto di sosta permanente durante la fase di allestimento e la segnalazione di divieto di fermata, durante la permanenza del dehors.

Dimensioni in pianta

1. La dimensione massima non potrà superare i 60 m² (fatti salvi i casi di dehors esistenti regolarmente autorizzati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento). I dehors dovranno di norma essere realizzati entro le proiezioni ortogonali dell'attività di cui costituiscono pertinenza.
2. Nei portici la profondità massima consentita è pari ad un mezzo della profondità interna del portico a partire dal filo di fabbrica, con l'obbligo in ogni caso di garantire un corridoio libero di almeno metri 1,5.
3. I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili, salvo impossibilità tecniche comprovate e asseverate nella relazione dal tecnico abilitato che redige il progetto.
4. Per i pubblici esercizi che affacciano su marciapiedi con discontinuità o variazioni di profilo, si stabilisce che possa essere previsto l'allineamento della struttura, mantenendo il filo della dimensione minima del marciapiede (comunque libera) e raccordando il disegno della struttura stessa al profilo del marciapiede, in modo da evitare spazi residuali di carreggiata o di sosta.

Altezza

- 1 I dehors non possono superare l'altezza di gronda di 3.5 m e, nel caso l'altezza di estradosso del primo solaio fuoriterra dell'edificio ospitante l'attività superi tale valore, non potranno comunque superare tale altezza.
- 2 La copertura del dehors dovrà rispettare una distanza di almeno 50 cm rispetto all'estradosso e solette di balconi o solai di altra proprietà: distanze inferiori sono ammesse se autorizzate dal proprietario dei suddetti manufatti.

ARTICOLO 7. PROGETTO DEL DEHORS

1. L'avente titolo a collocare un dehors deve avviare i necessari procedimenti volti al rilascio dei necessari titoli abilitativi, allegando il progetto del dehors e la necessaria documentazione definiti al successivo comma 3.
2. Nel caso in cui per l'allestimento del dehors non sia necessario avviare alcun procedimento edilizio (edilizia libera) o paesaggistico, il progetto di cui al successivo comma 3 dovrà essere comunque allegato all'istanza per l'occupazione di suolo pubblico, con livello di approfondimento modulato per la tipologia proposta.
3. Il progetto del dehors, redatto da tecnico abilitato, dovrà comprendere la seguente documentazione:
 - a. rilievo dello stato di fatto con planimetria in scala 1:50 in cui siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina viabile vigente sull'area su cui il dehors viene ad interferire e l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico limitrofe, di passaggi pedonali e carrai, di chiusini per sottoservizi ecc. Devono essere indicate e quotate le distanze dall'edificio ospitante l'attività, le distanze dai confini di proprietà, dagli edifici frontisti, dagli accessi pedonali limitrofi, dalle intersezioni stradali, da passi carrai, la larghezza dei percorsi pedonali e viabili lasciati liberi ai sensi del presente regolamento ecc.;
 - b. tavola progettuale del dehors rappresentante le caratteristiche della struttura, la pianta, i prospetti quotati, con la distribuzione degli arredi e con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici, oltre l'eventuale segnaletica stradale ad integrazione di quella esistente necessaria a garantire il rispetto della sicurezza stradale.
 - c. relazione tecnica di progetto nella quale risultino descritte le tipologie e colore dei materiali utilizzati e le specificazioni relative a tutti gli elementi significativi sia di arredo, sia della struttura (tavoli, sedie, e se previsti pedane, delimitazioni perimetrali, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti) anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo: la relazione dovrà anche descrivere le modalità di accesso al dehors e gli apprestamenti eventualmente previsti per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
 - d. relazione paesaggistica (qualora sia necessaria l'emissione dell'autorizzazione paesaggistica)
 - e. documentazione fotografica a colori con riprese frontali e laterali del luogo dove il dehors dovrà essere inserito comprendendo anche le fotografie dei dehors installati gli anni precedenti nel caso di riproposizione degli allestimenti;
 - f. nulla osta della proprietà confinante o degli esercizi confinanti nei casi previsti dal presente regolamento mediante scrittura privata con la clausola da registrarsi in caso d'uso;
 - g. nulla osta del proprietario o dell'amministratore dello stabile ospitante l'esercizio nei casi previsti dal presente regolamento mediante scrittura privata con la clausola da registrarsi in caso d'uso;
 - h. copia ricevute di versamento dei canoni di occupazione del suolo pubblico relativi all'anno precedente (se già esistente) o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il corretto pagamento dei tributi;
 - i. nullaosta del responsabile dell'edificio di culto ove richiesto, ai sensi del presente regolamento.

ARTICOLO 8. RINNOVO DEHORS

1. I titoli autorizzativi dei dehors possono essere rinnovati per gli anni successivi previa verifica della sussistenza delle condizioni regolamentari.
2. Per il rinnovo l'esercente dovrà procedere nuovamente con la presentazione di quanto previsto agli articoli precedenti con le seguenti precisazioni:
3. Per quanto attiene alla concessione di suolo pubblico o privato di uso pubblico la pratica dovrà essere corredata dalla relativa istanza, allegando la ricevuta di pagamento del canone di occupazione dell'anno precedente e le foto dell'allestimento precedente.
4. Nel caso si preveda di eseguire il medesimo allestimento previsto nei titoli abilitativi precedenti, il progetto del dehors potrà essere sostituito da una dichiarazione nella quale si confermi la volontà di allestire i manufatti precedentemente autorizzati.

ARTICOLO 9. DESTINAZIONE D'USO E DIVIETI

1. Il dehors non deve essere adibito ad uso improprio: l'area occupata è destinata alle attività ammissibili di cui al precedente articolo 4.
2. Nei dehors è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento (es. videogiochi, slot machine, tavoli da gioco ecc.).
3. Non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, altri elementi oggetti non autorizzati.

ARTICOLO 10. REVOCA E SOSPENSIONE PUBBLICO DEL TITOLO ABILITATIVO PER MOTIVI DI INTERESSE

1. Per motivi di interesse pubblico, fra cui quelli riportati al comma 2, il titolo abilitativo può essere revocato con provvedimento motivato del soggetto preposto al suo rilascio, con preavviso di almeno 30 giorni: in caso di motivata urgenza, la comunicazione può avvenire con 5 giorni di preavviso. La revoca, oltre ai casi previsti al comma 2, potrà essere disposta anche qualora, successivamente alla posa, emergano interferenze alla viabilità pedonale e carraia non risolvibili con la modifica degli allestimenti medesimi.
2. Il titolo abilitativo può essere sospeso nei seguenti casi:
 - a) ogni qualvolta nell'area interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione dello stabile ove ha sede l'attività. In tal caso, il responsabile preposto al rilascio del titolo abilitativo provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi ed allestimenti, con rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione, qualora non comporti revoca della concessione, dovrà avvenire con 15 giorni di preavviso. In casi di motivata urgenza la comunicazione può avvenire con almeno tre giorni di preavviso;
 - b) per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli allestimenti, la comunicazione può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'attività, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica o ripristino dei servizi essenziali (es. acquedotto), l'Ente competente all'esecuzione dell'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture;

- c) nel caso di svolgimento di manifestazioni ed eventi per cui sia necessario liberare le aree pubbliche o di uso pubblico il responsabile preposto al rilascio del titolo abilitativo provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione, qualora non comporti revoca della concessione, dovrà avvenire con 15 giorni di preavviso. In casi di motivata urgenza la comunicazione può avvenire con almeno tre giorni di preavviso.
3. I costi di rimozione e riallestimento saranno a carico del concessionario, senza possibilità per l'esercente di richiedere indennizzi o risarcimenti al Comune.
 4. Nel caso di revoca del titolo abilitativo per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso del canone versato anticipatamente, proporzionalmente al periodo di mancata occupazione.
 5. In caso di mancato ottemperamento alla richiesta di rimozione degli allestimenti, il Comune potrà procedere d'ufficio e le relative spese saranno poste a carico dell'esercente, oltre alle eventuali sanzioni previste dai regolamenti vigenti.

ARTICOLO 11. SOSPENSIONE E REVOCA DEL TITOLO ABILITATIVO PER ALTRI MOTIVI

1. I provvedimenti dei commi successivi sono applicati in osservanza della normativa vigente in materia di disciplina generale del procedimento amministrativo.
2. **Il titolo abilitativo è sospeso** qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a. mancanza di manutenzione che comporti nocimento al decoro, alla nettezza e/o pericolo per le persone e/o le cose, e/o siano venute meno le condizioni igienico-sanitarie;
 - b. gli elementi di arredo non vengano ritirati e custoditi come previsto nel presente regolamento
 - c. i manufatti non risultino essere nelle medesime condizioni di efficienza tecnico estetica posseduti al momento del rilascio dell'atto di assenso.Nel caso della sospensione di cui sopra, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione.
3. **Il titolo abilitativo** potrà essere **revocato** qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a. al dehor autorizzato siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato;
 - b. le attività svolte sull'area siano causa di disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo venga accertato dalle autorità competenti;
 - c. in caso di mancato pagamento dei tributi o oneri dovuti;
 - d. nel caso di mancato invio della richiesta di rinnovo o proroga;
 - e. in caso di reiterazione delle violazioni oggetto di provvedimento di sospensione.
4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 sono adottati dal soggetto preposto al rilascio del titolo abilitativo, previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.
5. Il mutamento di genere commerciale comporta la **decadenza** del titolo abilitativi del dehor.
6. I presupposti di fatto per l'applicazione dei provvedimenti di cui ai commi precedenti sono accertate dal Corpo di Polizia Locale, che trasmette le relative segnalazioni all'ufficio preposto al rilascio dell'atto di assenso per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

ARTICOLO 12. DANNI ARRECATI

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico, o a proprietà private dagli elementi costituenti il dehors o dalle attività di allestimento/rimozione del medesimo, deve essere risarcito dai titolari dell'attività tenendo manlevato il Comune da ogni pretesa risarcitoria.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro manufatto di proprietà pubblica, i servizi competenti, relativamente al tipo di danno provocato, potranno provvedere d'ufficio al ripristino, addebitando all'esercente le spese sostenute oltre ad applicare le eventuali sanzioni previste dai regolamenti vigenti.
3. Per l'installazione di dehors di tipologia 2 verrà richiesto il deposito equitativo tramite cauzione di Euro 1.500,00, anche in forma di fideiussione, a garanzia degli eventuali danni al patrimonio comunale indisponibile, da restituirsi successivamente al collaudo che verrà effettuato nei trenta giorni successivi dalla rimozione.

ARTICOLO 13. MANUTENZIONE E REGOLE COMPORTAMENTALI

1. L'installazione dei dehors non dovrà in alcun modo costituire manomissione del suolo. È fatto obbligo mantenere lo spazio occupato in perfetto stato igienico-sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico estetiche con cui è stato autorizzato, compreso lo sgombero neve attorno e sulla copertura del dehors, con assoluto divieto di accumulo su spazio pubblico o di uso pubblico.
2. Tutti gli elementi costitutivi dei dehors devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali. Non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, altri elementi oggetti non autorizzati.
3. Il titolo abilitativo non costituisce autorizzazione ad effettuare interventi sull'area verde occupata o alla potatura delle alberature esistenti. Non è ammesso ancorare od appoggiare agli alberi o su parte di essi, strutture, cavi, tiranti, fari, altoparlanti, linee elettriche, tabelloni od altro. Non è ammesso, in prossimità di alberi ed altre essenze vegetali, effettuare lavaggi con detergenti, solventi, e similari, nonché spargere sale anti gelo o qualsiasi altra sostanza fitotossica. E' vietato, scaricare gas caldi di combustione o di trattamento dell'aria, in direzione della fronda degli alberi o dei cespugli.
4. L'installazione di elementi fissi quali padiglioni, fioriere, elementi di delimitazione, arredi o simili non deve costituire riduzione della sezione di deflusso delle acque meteoriche in superficie.
5. Con particolare riferimento ai laboratori artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto senza somministrazione, lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestelli per il contenimento dei rifiuti, da prevedere nel progetto con oneri di pulizia a carico dei diretti interessati.
6. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede il rilascio di nuovo titolo.
7. In occasione della chiusura per ferie prolungata dell'esercizio, gli elementi di arredo posizionati direttamente su suolo pubblico dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato non visibile dall'esterno.
8. Allo scadere del termine del titolo abilitativo ed in caso di revoca o sospensione dello stesso, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico ogni singolo elemento del dehors, ripristinando lo stato dei luoghi.
9. Soprattutto durante **temporali o eventi meteorici intensi**, il titolare dovrà porre la massima cautela ed attenzione al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone presenti all'interno o in prossimità della struttura. Il Comune è, e rimarrà, estraneo ad ogni qualsiasi evento e/o responsabilità in merito.

ARTICOLO 14. SANZIONI E MISURE RIPRISTINATORIE

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada, è applicata, ai sensi dell'art. 7 bis del TUEL, la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro con possibilità di ammissione al pagamento in misura ridotta di 50 euro ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81; inoltre saranno adottate misure finalizzate a ripristinare lo stato dei luoghi.
2. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors senza il prescritto titolo abilitativo e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'attività commerciale, cui il dehors è funzionalmente connesso, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva, entro 5 giorni dal verbale di accertamento - contestazione.
3. Qualora il gestore dell'esercizio cui il dehors è annesso non provveda, nei termini fissati, al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a carico del titolare dell'attività commerciale cui la struttura è annessa. Inoltre l'omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di un nuovo titolo abilitativo.
4. Il materiale rimosso verrà conservato in locali od aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la sua rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto da personale del Comando di Polizia Locale.
5. Sono fatte salve le altre sanzioni previste dall'ordinamento vigente, con particolare riferimento alle sanzioni causa assenza, difformità o mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione paesaggistica, nei titoli edilizi e nella concessione di suolo pubblico.

ARTICOLO 15. PAGAMENTO DEL CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

1. Il canone relativo all'occupazione con dehors è commisurato alla superficie totale dell'area nella quale il concessionario è autorizzato a collocare gli elementi descritti nel progetto.
2. Le modalità e i termini del pagamento del canone sono riportati nel vigente Regolamento COSAP.
3. In caso di mancato o parziale versamento del canone da parte di soggetti autorizzati all'occupazione, il canone non corrisposto viene maggiorato degli interessi legali, nonché della sanzione amministrativa prevista dal vigente Regolamento COSAP.

ARTICOLO 16. DEROGHE

1. Non sono ammesse né riconosciute deroghe alla presente disciplina.

ARTICOLO 17. ADEGUAMENTO DEI DEHORS ESISTENTI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. I dehors installati su suolo pubblico o privato di uso pubblico dovranno essere adeguati alle presenti norme. A tal fine, qualora si voglia rinnovare l'occupazione del suolo, prima della scadenza delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del previgente regolamento, dovranno essere presentate le relative

istanze volte all'ottenimento dei necessari titoli abilitativi. In caso contrario, i suddetti dehors dovranno essere rimossi alla scadenza delle relative autorizzazioni.

2. Le concessioni di cui al comma precedente che scadono nell'anno di entrata in vigore del presente Regolamento sono prorogate di un anno a decorrere dalla rispettiva data di scadenza.

ARTICOLO 18. ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a far tempo dalla dichiarazione di esecutività del provvedimento deliberativo che lo approva e sostituiscono ogni altra precedente disposizione eventualmente in contrasto.

APPENDICE A – INDICAZIONI TECNICO/AMBIENTALI RELATIVE AI DEHORS

ARREDI DI BASE

Sono considerati elementi di arredo tavoli, sedie, poltroncine o panche, ombrelloni, tende, gazebo con struttura leggera aperti su tutti i lati con copertura in tessuto, fioriere.

I sopracitati arredi mobili devono essere scelti con cura in modo da risultare gradevoli ed ordinati.

Occorre, pertanto, che nel progetto vengano puntualmente illustrate le tipologie di arredi che si intendono utilizzare.

In particolare, nel caso di componenti di tipo seriale, l'illustrazione può avvenire attraverso ogni elemento utile alla identificazione delle caratteristiche formali, costruttive e cromatiche dei manufatti quali ad esempio riproduzioni fotografiche, copie di estratti di cataloghi.

Nel caso di componenti appositamente progettati la documentazione di progetto deve contenere tutte le indicazioni utili per una loro adeguata valutazione tecnico formale.

Sono da evitare, e possono essere oggetto di prescrizione nei relativi provvedimenti autorizzativi, elementi aventi colori non consoni con l'ambiente urbano, eccessivamente sgargianti.

In centro storico e nelle borgate sono da preferire elementi che per colore, trama estetica o materiale si inseriscano nel contesto urbano caratteristico (es. sedie/tavoli in tinta legno, vimini, in ferro non lucido, colori tenui ecc.).

Per quanto attiene in particolare ad ombrelloni, gazebo, tende, non potranno essere utilizzati elementi riportanti messaggi pubblicitari e si dovrà preferire l'uso di tinte unite, con colori e o fantasie in sintonia con l'assetto cromatico degli edifici adiacenti.

E' preferibile l'utilizzo di ombrelloni/gazebo con struttura lignea o metallica, preferibilmente, di colore scuro (es. ferro micaceo).

Per quanto attiene alle tende si eviti l'inserimento di teli o mantovane laterali.

ELEMENTI DI DELIMITAZIONE

Gli elementi di delimitazione degli spazi adibiti a dehors costituiscono il maggior impatto visivo e pertanto sono oggetto di particolare attenzione dal punto di vista tecnico ambientale.

Delimitazioni perimetrali:

L'area di suolo pubblico occupata da un dehors deve generalmente risultare chiaramente delimitata salvo diverse indicazioni determinate da esigenze di inserimento ambientale nei siti caratterizzati da forte valenza monumentale o ambientale quali percorsi porticati, vie e piazze pedonali, parchi e giardini. Nelle aree a forte valenza monumentale e nelle aree pedonali la delimitazione perimetrale non dovrà generalmente essere collocata. Potranno essere accettate soluzioni non invasive di volta in volta valutate a seconda delle caratteristiche dell'ambiente.

La delimitazione, continua o meno, ma comunque tale da indicare i limiti dell'occupazione, può essere realizzata con modalità e materiali che sono di volta in volta determinati in funzione del sito, ed è oggetto di specifica progettazione e verifica. In ogni caso gli elaborati progettuali devono chiaramente indicare la superficie complessiva che si intende occupare, all'interno della quale deve essere precisata l'area utile e quella interessata dalla collocazione delle eventuali delimitazioni (vasi, fioriere, ringhiere ...).

Non è ammessa la presenza di una doppia tipologia di delimitazione.

Delimitazione discontinua:

La delimitazione discontinua è costituita da vasi, fioriere o contenitori in terracotta, legno, in posizione non accostata ma comunque predefinita a livello progettuale. La funzione degli elementi di delimitazione è quella di semplice indicazione dei limiti dell'area occupata del dehors. La distanza di detti elementi potrà essere organizzata con scansione simmetrica e non, ma tale da garantire la maggior trasparenza possibile. Per ogni tipo di contenitore devono essere precisati la tipologia, le dimensioni, il materiale, il colore.

Delimitazione continua:

La delimitazione continua può essere costituita da:

-Vasi, fioriere o contenitori accostati in terracotta, legno ed altri materiali idonei, atti a realizzare mediante le piante inserite un effetto siepe. Nel progetto per ogni tipo di contenitore devono essere indicati la tipologia, le dimensioni, il materiale, il colore.

-Ringhiere/recinzioni/transenne a giorno (h.max.110 cm). Nel progetto devono essere indicati la tipologia, le dimensioni, il materiale ed il colore con preferenza alla tipologia già in uso per l'arredo urbano della Città di Giaveno.

Delimitazione continua a protezione dalle intemperie:

Le delimitazioni possono essere integrate da pannelli di materiale trasparente ed anti urto, sostenute da eventuale apposita struttura realizzata con materiali tradizionali ed in sintonia con l'ambiente montano ed urbano (ferro, legno).

Nel progetto devono essere indicati il materiale e le dimensioni dei pannelli, la tipologia ed il colore dei sostegni e la posizione riferita alla dotazione di verde.

Le delimitazioni a protezione dalle intemperie possono costituire elementi sostitutivi delle ringhiere o, quando appositamente progettate, costituire elementi integrativi delle delimitazioni a ringhiera.

Nel caso di dehors realizzati con struttura portante e relativa copertura (es. tipo padiglione), la chiusura laterale del dehors dovrà essere realizzata con elementi trasparenti.

Nei dehors continuativi la struttura portante, qualora sostenente una copertura, dovrà premettere di sorreggere il carico di neve, non potendo in ogni caso realizzare strutture di fondazione che prevedano lo scavo o manomissione del suolo.

Delimitazione orizzontale (pedane/pavimentazioni)

La superficie di calpestio dell'area dehors costituisce la delimitazione orizzontale di base della struttura di ristoro.

La superficie della porzione di suolo occupata da un dehors può risultare costituita da: sedime asfaltato, lastricato in lastroni di pietra o pavimentato in materiale lapideo a pezzatura minuta; può risultare semplicemente trattato in terra battuta, misto o meno a ghiaia.

Ogni ulteriore soluzione di pavimentazione, che sarà sempre semplicemente appoggiata in modo da non danneggiare la superficie del suolo, deve risultare coerente con quanto segue:

- nei portici, nelle vie e nei marciapiedi con pavimentazioni lapidee, il suolo deve essere lasciato in vista. Eventuali discontinuità possono essere colmate con opportuni accorgimenti di arredo.

In particolare, possono essere previste specifiche coperture delle pavimentazioni coordinate con la pavimentazione lapidea per evitare il danneggiamento degli arredi di base causati dalle discontinuità della pavimentazione stessa;

- negli altri casi ed in presenza di sensibili discontinuità o dislivelli può essere ammessa la realizzazione di una pedana/struttura di appoggio le cui caratteristiche devono risultare descritte nel progetto per verificarne la coerenza con il sito.

Per le pedane rialzate devono essere studiati accorgimenti atti ad occultare la vista laterale delle pedane mediante un uso ragionato delle delimitazioni o dovranno essere previste delle finiture a chiusura degli spazi vuoti perimetrali causati dal dislivello tra il piano della pedana e l'area di sedime.

Coperture

Nei portici è ammessa la collocazione di soli tavolini e sedie con l'esclusione di qualunque tipo di copertura.

Coperture in tessuto: devono essere usati materiali non lucidi i cui colori, in tinta unita, per un corretto inserimento nel contesto, risultino in sintonia con l'assetto cromatico degli edifici adiacenti e con l'ambiente urbano.

Coperture in altri materiali e relative strutture portanti: anche in considerazione della possibilità di posa di dehors continuativi ai sensi del presente regolamento, che potranno pertanto permetterne anche l'utilizzo invernale, per le coperture potranno essere utilizzati altri materiali quali scandole, lamierini, materiali trasparenti, laterizio o pietra, purché in sintonia con l'ambiente urbano e montano.

ELEMENTI ACCESSORI

Eventuali elementi ed attrezzature installati nel rispetto e nei limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria, devono essere descritti e rappresentati nel progetto anche se la loro collocazione, entro il perimetro autorizzato, potrà variare in funzione delle esigenze di esercizio, senza necessità di ottenimento di nuovo titolo abilitativo.

Anche la scelta di attrezzature quali cestini portarifiuti stufe ad irraggiamento (es stufe a fungo, a torre, a piramide ecc.) dovrà essere consona, per coloriture e materiali, con riferimento all'ambiente ed agli edifici circostanti, oltre che ai restanti elementi di arredo del dehors.

Eventuali corpi illuminanti, scelti in modo coerente rispetto alla progettazione del dehors, sono applicati alla struttura e integrati il più possibile con essa, senza interferire con il contesto ambientale urbano di riferimento e garantendo per le linee di alimentazione massima sicurezza ed incolumità pubblica.